

quo verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente:

- b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio (prova orale) i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio (prova orale).

ART. 15

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalenti. Il bando indica i titoli

valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del presente Regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

ART. 16

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è così suddiviso in relazione alle seguenti quattro categorie:

- a) titoli di servizio: punti 4
- b) titoli di studio: punti 5
- c) titoli vari: punti 0,5
- d) curriculum: punti 0,5

ART. 17

TITOLI DI SERVIZIO

1. I titoli di servizio valutabili si intendono quelli attestanti il periodo di attività prestato, in posizione di ruolo e non di ruolo, alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche indicate al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente:

- a) per servizi prestati in qualifica funzionale o livello retributivo uguale: p.0,40 per ogni anno;
- b) per servizi prestati in qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area funzionale: p.0,30 per ogni anno;
- a) per servizi prestati in qualifica funzionale immediatamente inferiore e in area funzionale diversa: p.0,20 per ogni anno;
- b) per servizi prestati in qualifica funzionale ulteriormente inferiore: p.0,10 per ogni anno.

Vengono valutati i periodi di servizio sino ad un massimo di 10 anni. Non sono suscettibili di valutazione gli anni di servizio eventualmente richiesti quale requisito di ammissibilità. I periodi superiori

a quindici giorni saranno valutati 1/12, quelli inferiori non saranno valutati.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri e di servizio civile, sono valutati con lo stesso punteggio attribuiti per i servizi di cui al comma 1. Per l'applicazione della norma di cui al presente comma, costituisce documento probatorio soltanto la copia del foglio matricolare dello stato di servizio.

ART.18 TITOLI DI STUDIO

1 - Il titolo di studio, conseguito con votazione minima, e l'eventuale titolo professionale in ogni caso richiesti per l'ammissione al concorso, non sono suscettibili di valutazione. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, conseguito con votazione superiore alla minima, è valutato in proporzione al punteggio riportato, e precisamente:

* per accedere alla 5^a qualifica funzionale:

a) votazione minima punti 0; per ogni voto superiore al minimo punti 0.167:

b) diploma di laurea breve: punti 4,5

c) diploma di laurea: punti 5

* per accedere alla 6^a qualifica funzionale:

a) votazione minima punti 0, per ogni voto superiore al minimo punti 0.167:

b) diploma di laurea breve attinente: punti 4,5

c) diploma di laurea attinente: punti 5

d) diploma di laurea non attinente: punti 4

* per accedere alle 7^a ed 8^a qualifica funzionale:

a) diploma di laurea per l'accesso al posto a concorso: votazione minima punti 0; per ogni voto superiore al minimo punti 0,05; per un massimo di punti 2,20

b) ulteriore laurea attinente al posto messo a concorso: punti 2

c) specializzazione a livello universitario attinente al posto messo a concorso: punti 0.80.

2. Sono altresì valutati ulteriori titoli di studio e/o professionali di livello pari o superiore a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, privilegiando nella valutazione quelli strettamente attinenti la professionalità del posto messo a concorso. Non è valutabile il titolo di studio superiore qualora lo stesso sia prodotto in luogo di quello richiesto per l'ammissione al concorso.

ART. 19 TITOLI VARI

1. In questa categoria vengono valutate le pubblicazioni ed i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento professionale su materie attinenti al posto messo a concorso purché sia certificato, per i corsi, il superamento di prova finale con diploma o attestato rilasciato da enti o istituti regolarmente riconosciuti o parificati (p.0,3): i titoli di studio non inferiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, non attinenti specificatamente alla professionalità richiesta, ma, comunque attestanti arricchimento culturale non valutati nella specifica categoria. (p.0,2).

ART. 20 CURRICULUM

1. La valutazione del curriculum culturale e professionale presentato dal candidato si riferisce ad eventi che non siano apprezzabili o lo siano solo parzialmente nelle precedenti tre categorie di titoli. Il curriculum verrà valutato esclusivamente se reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso di insignificanza del curriculum stesso la Commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.